

Delibera n. 45/2019

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 3/2019 nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.**

L’Autorità, nella sua riunione del 18 aprile 2019

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 3/2019 del 17 gennaio 2019, notificata con nota prot. n. 409/2019 del 18 gennaio 2019, con la quale si avviava, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., un procedimento, ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per l’eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per la violazione dell’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- CONSIDERATO** che l’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129 del 2015, prevede, per la violazione degli obblighi di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 3/2019, come esplicitato al punto 6 della medesima, è ammesso, ai sensi dell’articolo 16

della legge n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per un ammontare di euro 500 (cinquecento/00), della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 129 del 2015;

**RILEVATO** che, in data 20 marzo 2019, perveniva all'Autorità evidenza documentale dell'avvenuto pagamento in misura ridotta della predetta sanzione amministrativa da parte di Grandi Navi Veloci S.p.A., effettuato per l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00);

**RILEVATO** che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;

**CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta della sanzione comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 3/2019;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 3/2019, del 17 gennaio 2019, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., con riferimento alla violazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00).

Torino, 18 aprile 2019

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)